



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 16.4.2013
COM(2013) 207 final

2013/0110 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 127 final}

{SWD(2013) 128 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le direttive contabili¹ (di seguito “le direttive”) disciplinano la preparazione dei bilanci annuali e consolidati e i relativi documenti. In particolare, l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), della quarta direttiva stabilisce che, se opportuno e nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, la relazione sulla gestione deve contenere anche informazioni di carattere non finanziario, comprese informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

Inoltre, l’articolo 46 bis della stessa direttiva disciplina il contenuto della dichiarazione sul governo societario che deve essere preparata dalle società quotate.

La possibilità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese in tutti i settori al fine di garantire regole uguali per tutti è stata riconosciuta dalla Commissione nell’Atto per il mercato unico² e ribadita nella comunicazione “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”³. La presente proposta adempie uno dei principali impegni della strategia rinnovata.

La comunicazione definisce la responsabilità sociale delle imprese come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società” e riconosce che il relativo sviluppo dovrebbe essere guidato dalle imprese stesse, che dovrebbero dotarsi di procedure che consentano di integrare le preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni e nelle strategie aziendali. La trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è pertanto un elemento chiave di ogni politica in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Il rafforzamento della trasparenza può aiutare le imprese a gestire meglio i rischi e le opportunità di natura non finanziaria e pertanto a migliorare i loro risultati in proposito. Allo stesso tempo le organizzazioni della società civile e le comunità locali utilizzano le informazioni di carattere non finanziario per valutare l’impatto e i rischi legati alle attività dell’impresa. Inoltre dette informazioni consentono agli investitori di tenere debitamente conto delle considerazioni di sostenibilità e delle prestazioni a lungo termine.

Tuttavia, dalle consultazioni è emerso che solo un numero limitato di società UE di grandi dimensioni comunicano regolarmente informazioni di carattere non finanziario, e che la qualità dell’informazione comunicata varia notevolmente, il che impedisce agli investitori e ai portatori di interesse di comprendere e confrontare la situazione e i risultati delle società.

La presente proposta prevede pertanto l’obbligo a carico di talune grandi società di comunicare le informazioni di carattere non finanziario e le informazioni sulla diversità pertinenti, e garantisce quindi condizioni di parità in tutta l’UE.

Tuttavia, l’approccio adottato è improntato alla flessibilità e alla non intrusività. Le imprese possono ricorrere ai quadri normativi vigenti a livello nazionale o internazionale, e

¹ Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, sui conti consolidati.

² “L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia”, COM(2011) 206, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF>, pag 15.

³ COM(2011) 681 definitivo del 25 ottobre 2011.

conservano un certo margine di manovra nel definire il contenuto delle loro politiche, e di flessibilità nel comunicare le informazioni in maniera utile e pertinente. Per le materie che non considerano pertinenti per la loro attività, le imprese potranno spiegarne il motivo invece di essere costrette a formulare una politica in materia.

Nelle risoluzioni sulla “responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”⁴ e sulla “responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”⁵ il Parlamento europeo ha riconosciuto la necessità di accrescere la trasparenza in materia e ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative.

In tale contesto la presente proposta persegue i seguenti obiettivi chiave:

- (1) accrescere la trasparenza di alcune società e aumentare la pertinenza, l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario attualmente comunicate, rafforzando e chiarendo gli obblighi in vigore;
- (2) aumentare la diversità nella composizione dei consigli delle società grazie ad una maggiore trasparenza, per consentire un’efficace sorveglianza della dirigenza ed una solida governance dell’impresa;
- (3) accrescere la responsabilità e i risultati della società nonché l’efficienza del mercato unico.

L’approccio attualmente seguito dalle direttive contabili in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario non è stato sufficientemente efficace. La maggioranza dei portatori di interesse consultati ritiene che l’obbligo imposto dalle direttive contabili non sia chiaro e possa ledere la certezza del diritto.

Sono pertanto necessari obblighi più chiari e una maggiore attenzione su aspetti di attualità che sono importanti per il successo a lungo termine della società. Alcuni Stati membri hanno sviluppato una normativa nazionale che va oltre gli obblighi imposti dalle direttive contabili, prevedendo tuttavia a livello nazionale obblighi diversi che riducono ulteriormente la chiarezza per le imprese e gli investitori che operano nel mercato interno.

Alcuni Stati membri hanno privilegiato modelli ispirati al principio “comunica o spiega”, secondo cui le imprese possono decidere di effettuare la comunicazione o, in alternativa, di spiegare le ragioni della mancata comunicazione. Altri hanno introdotto un obbligo giuridico, una soluzione questa molto prescrittiva. Alcuni Stati membri hanno limitato la legislazione alle società di grandi dimensioni, mentre altri si sono concentrati su alcune società quotate o hanno considerato unicamente le imprese pubbliche. Alcuni Stati membri fanno riferimento a linee guida internazionali (anche se spesso a linea guida diverse), mentre altri Stati membri stanno elaborando le proprie linee guida in materia di informativa. Questa diversità di modelli ha portato ad una frammentazione dei quadri legislativi nell’UE. Per questo motivo, la

⁴ Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)); commissione giuridica. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>.

⁵ Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); commissione per l’occupazione e gli affari sociali. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>.

presente proposta mira ad assicurare condizioni di parità, a limitare i costi per le imprese che operano in più di uno Stato membro e ad assicurare un accesso più facile e più ampio degli investitori alle informazioni essenziali utili.

Inoltre, l'insufficiente diversità nella composizione dei consigli può determinare un'omologazione delle opinioni al loro interno (il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo") e la resistenza alle idee innovative. Questa situazione può avere un impatto negativo sulla sorveglianza della dirigenza e sulla messa in discussione delle loro decisioni da parte del consiglio di amministrazione e quindi sulle prestazioni della società. Una maggiore trasparenza sulle politiche in materia di diversità potrebbe inoltre dare un notevole contributo alla promozione della parità di trattamento e alla lotta contro la discriminazione negli organi decisionali delle società interessate e al di fuori di esse. La discriminazione sul lavoro o nelle condizioni di occupazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è vietata dalla direttiva 2000/78/CE. La discriminazione sul lavoro e nelle condizioni di occupazione basata sul sesso è vietata dalla direttiva 2006/54/CE. La discriminazione sul lavoro basata sulla razza o l'origine etnica è vietata dalla direttiva 2000/43/CE.

I problemi individuati potrebbero riguardare le prestazioni complessive delle società, la loro responsabilità, la capacità degli investitori di analizzare e includere nella loro valutazione in modo adeguato e tempestivo tutte le informazioni pertinenti e l'efficienza dei mercati finanziari dell'UE. Di conseguenza, le potenzialità del mercato unico di favorire la crescita sostenibile e l'occupazione non possono essere sempre pienamente sfruttate.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interesse e delle parti interessate

I servizi della Commissione hanno alimentato un ampio e regolare dialogo con i portatori di interesse nel corso della procedura che ha portato alla presente proposta di modifica. Si è mirato a raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate, inclusi i preparatori, gli utilizzatori, le organizzazioni non governative, ecc. Il dialogo si è svolto mediante:

- due consultazioni pubbliche, rispettivamente sull'informativa di carattere non finanziario da parte delle società e sul quadro normativo dell'UE in materia di governo societario. Sulle informazioni di carattere non finanziario, la stragrande maggioranza dei portatori di interesse ha sostenuto la necessità di migliorare il quadro normativo in vigore, un miglioramento da cui trarrebbero beneficio sia i preparatori che gli utilizzatori delle informazioni. In merito alla diversità, la maggior parte di coloro che hanno risposto alla consultazione sul quadro normativo dell'UE in materia di governo societario ha espresso un chiaro sostegno a favore di un'informativa sulla politica in materia di diversità attuata dalle società. Essi ritengono che la maggiore trasparenza consentirebbe agli investitori di prendere decisioni con maggiore coscienza di causa e contribuirebbe a ridurre il fenomeno del "pensiero di gruppo",
- un gruppo di esperti ad hoc, composto da 16 membri con un percorso ed esperienze diverse, e

- diverse riunioni con i portatori di interesse e con i rappresentanti degli Stati membri.

Valutazione di impatto

La valutazione di impatto effettuata dai servizi della Commissione ha individuato due principali problematiche relative 1) all'insufficiente trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario e 2) alla mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione.

Insufficiente trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario

Alcune società non soddisfano in misura adeguata la crescente domanda dei portatori di interesse (tra cui investitori, azionisti, dipendenti e organizzazioni della società civile) di maggiore trasparenza delle informazioni di carattere non finanziarie. Sono stati sottolineati alcuni aspetti specifici per quanto riguarda la quantità e la qualità delle informazioni.

- Quantità delle informazioni: si stima che solo circa 2 500, su un totale di circa 42 000 grandi società dell'UE, comunicano formalmente informazioni di carattere non finanziario su base annua.
- Qualità delle informazioni: nel complesso, le informazioni comunicate dalle società non soddisfano adeguatamente le esigenze degli utilizzatori.

L'analisi effettuata dai servizi della Commissione indica come cause del problema sia il fallimento del mercato che il fallimento della regolamentazione. In primo luogo, gli incentivi di mercato appaiono insufficienti o diseguali. Nonostante l'aumento della domanda di informazioni di carattere non finanziario, alcuni portatori di interesse percepiscono i benefici derivanti dalla loro pubblicazione come benefici a lungo termine, difficili da quantificare in maniera precisa, mentre i costi a breve termine sono più evidenti e facilmente misurabili. A causa di questa percezione, alcune società, pur riconoscendo in linea teorica i benefici della comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, potrebbero essere poco disposte ad attuare politiche in materia.

In secondo luogo, le risposte normative, sia a livello UE che a livello dei singoli Stati membri, non sono state abbastanza efficaci nell'affrontare il problema.

Sono state prese in esame alcune opzioni miranti a migliorare la situazione attuale, in particolare l'inasprimento del vigente obbligo, l'introduzione di un nuovo obbligo di fornire informazioni particolareggiate, oppure l'introduzione di uno standard UE. Sulla base della valutazione di queste diverse opzioni, è emerso che l'opzione da privilegiare è quella mirante a inasprire il vigente obbligo, imponendo la presentazione di una dichiarazione di carattere non finanziario nell'ambito della relazione sulla gestione.

Insufficiente diversità nella composizione del consiglio

I consigli delle società i cui membri hanno seguito un analogo percorso formativo e professionale, hanno la stessa origine geografica e la stessa età o sono dello stesso sesso possono essere dominati da un "pensiero di gruppo" ristretto. Questa situazione può contribuire a impedire che le decisioni della dirigenza siano effettivamente messe in discussione, perché la mancanza di punti di vista, valori e competenze diversi rischia di smorzare il dibattito, di impoverire le idee e di scoraggiare la critica. Può inoltre rendere più

difficile l'accettazione di idee innovative proposte dalla dirigenza. L'insufficiente diversità nella composizione dei consigli è dovuta soprattutto al fatto che il mercato non offre incentivi sufficienti alle società per indurle a cambiare la situazione. A tale riguardo, l'inadeguatezza delle pratiche di nomina degli amministratori, che vengono spesso scelti tra una rosa troppo ristretta di persone, contribuisce a perpetuare la scelta di membri del consiglio dal profilo simile. Un altro elemento che accentua il problema è l'insufficiente trasparenza sulla diversità nella composizione del consiglio, visto il livello spesso insufficiente delle informazioni e della misura in cui sono messe a disposizione del pubblico.

Questa insufficiente diversità nella composizione del consiglio e la mancanza di trasparenza al riguardo possono essere all'origine della cattiva gestione delle società, del loro ridotto carattere inclusivo e innovativo, che ne riduce il contributo alla crescita. Alla luce degli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita inclusiva e sostenibile la Commissione ha pertanto preso in esame una serie di opzioni per affrontare tali problemi. Alla luce della valutazione delle diverse opzioni, si è ritenuto che la soluzione più opportuna in questa fase sarebbe la comunicazione della politica in materia di diversità. È anche l'opzione preferita dalla maggior parte dei portatori di interesse rispetto ad altre opzioni quali la previsione dell'obbligo di dotarsi di una politica in materia di diversità o un'azione incentrata unicamente sulla politica in materia di assunzione.

A integrazione di queste disposizioni, il 14 novembre 2012 la Commissione ha già presentato proposte legislative miranti a conseguire l'obiettivo di aumentare al 40% la presenza del sesso sottorappresentato negli incarichi di amministratore non esecutivo nelle società quotate, a esclusione delle piccole e medie imprese⁶.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Proposta di modifica delle direttive

La proposta introduce una modifica dell'articolo 46 della quarta direttiva e dell'articolo 36 della settima direttiva, i quali disciplinano la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Per quanto riguarda il nuovo obbligo in materia di diversità nella composizione dei consigli, si propone di modificare l'articolo 46 bis della quarta direttiva.

Le direttive contabili disciplinano le informazioni che tutte le società di capitali costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o dello Spazio economico europeo (SEE) sono tenute a fornire nel loro bilancio. Poiché l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza fa riferimento all'articolo 46 della quarta direttiva e all'articolo 36 della settima direttiva, le modifiche proposte di tali disposizioni riguarderanno anche le società quotate in mercati regolamentati dell'UE anche se aventi sede in un paese terzo.

Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

La proposta si basa sull'articolo 50, paragrafo 1, del trattato, che costituisce la base giuridica degli atti dell'Unione miranti a completare il mercato interno dei servizi finanziari. Essa prevede che le società di grandi dimensioni siano tenute a divulgare informazioni di carattere

⁶ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure, COM(2012) 614 final.

non finanziario ai sensi di una serie di disposizioni miranti ad accrescere la trasparenza e la responsabilità delle società, limitando indebiti oneri amministrativi.

Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE dovrebbe intervenire solo se può conseguire risultati migliori del semplice intervento a livello nazionale, e l'azione dovrebbe essere limitata a quanto è necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi politici perseguiti. Diversi Stati membri hanno di recente adottato disposizioni di legge che impongono obblighi di informativa supplementari in materia. Tuttavia, gli obblighi nazionali appaiono notevolmente diffusi, il che rende difficile qualsiasi confronto delle società nel mercato interno. Gli obiettivi della presente modifica sono tali che non possono essere conseguiti mediante un'azione unilaterale degli Stati membri.

La maggiore trasparenza non dovrebbe tradursi in indebiti oneri amministrativi. Le imprese più piccole hanno maggiori difficoltà a raccogliere e analizzare le informazioni. Secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa ai sensi della presente direttiva non si applichino alle imprese di dimensioni inferiori alla soglia prescritta.

Per quanto riguarda le società di grandi dimensioni, la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario deve essere resa più disponibile, utile e uniforme a livello UE, perché le attività che queste società svolgono, spesso in tutta l'Unione, interessano gli investitori e altri portatori di interesse in tutto il mercato interno. Tuttavia, in aggiunta all'obbligo generale armonizzato di fornire informazioni uniformi in tutto il mercato unico, gli Stati membri dovrebbero disporre di margini di flessibilità per quanto riguarda obblighi di informativa supplementari. A tal fine, una modifica delle direttive contabili è lo strumento giuridico più idoneo, in quanto riconosce una certa flessibilità agli Stati membri. La modifica delle direttive assicura inoltre che il contenuto e la forma dell'azione proposta a livello UE non vada al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo regolamentare.

Esposizione dettagliata della proposta

Informazioni di carattere non finanziario

Il vigente articolo 46, paragrafo 1, lettera b), impone a carico delle società di grandi dimensioni l'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Questa misura mira a creare importanti benefici per le società, gli investitori e altri portatori di interesse operanti nel mercato unico, e, pertanto, contribuisce a rendere più inclusive e durature nel tempo la crescita e l'occupazione.

L'articolo 1, lettera a), della proposta impone a talune società di grandi dimensioni di pubblicare una dichiarazione nella relazione di gestione comprendente almeno le informazioni essenziali in materia ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Per ognuno di questi aspetti, la dichiarazione dovrà includere i) una descrizione delle politiche seguite, ii) dei risultati ottenuti e iii) dei rischi connessi.

Fatti salvi obblighi più stringenti imposti a livello degli Stati membri, nel fornire le informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, come il Patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" (*"Protect, Respect and Remedy" Framework*), gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e

la *Global Reporting Initiative*, comunicando lo standard a cui si è attenuta. Le società che non applicano una politica specifica in relazione ad uno o più di questi aspetti dovranno spiegare il perché di questa scelta.

La misura in quanto tale riguarda informazioni pertinenti per l'attività della società e utili ai fini del suo processo decisionale nonché per gli investitori e altri portatori di interesse. La misura consente una notevole flessibilità ed evita inutili oneri amministrativi a carico delle società, in particolare delle imprese più piccole, che non vengono assoggettate a nuovi obblighi di informativa. I costi connessi all'obbligo di informativa a carico delle società di grandi dimensioni sono commisurati al valore e l'utilità delle informazioni e alle dimensioni, all'impatto e alla complessità delle società.

In particolare, come previsto all'articolo 1, lettera a), l'obbligo si applicherà unicamente alle società che occupano in media 500 lavoratori e il cui totale di bilancio superi i 20 milioni di EUR o il cui fatturato netto superi i 40 milioni di EUR. Questa soglia, superiore a quella vigente ai sensi delle direttive contabili (ossia 250 lavoratori), è una soglia equilibrata perché limita indebiti oneri amministrativi e assicura un ambito di applicazione adeguato dell'obbligo di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario. Si stima che, su questa base, il nuovo obbligo riguarderà circa 18 000 società nell'UE.

Inoltre, come previsto all'articolo 1, lettera b), le società che preparano una relazione per lo stesso esercizio finanziario sono esentate dall'obbligo di fornire la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, purché la relazione: riguardi gli stessi aspetti e contenga le stesse informazioni previste all'articolo 1, lettera a), punto ii), si basi su standard nazionali, UE o internazionali e iii) sia allegata alla relazione sulla gestione.

Infine, l'articolo 1, lettera c), esonera le imprese figlie dall'obbligo previsto al paragrafo 1, lettera a), purché la società esentata e le sue imprese figlie siano incluse nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società, e la relazione consolidata sulla gestione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1, lettera a).

Diversità

Il nuovo paragrafo 1, lettera g), impone alle grandi società quotate di fornire informazioni sulla loro politica in materia di diversità, anche per quanto riguarda l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale. Le informazioni saranno incluse nella dichiarazione sul governo societario e dovranno contenere la descrizione degli obiettivi perseguiti con la predetta politica, della sua applicazione e dei risultati ottenuti. Le società che non hanno una politica in materia di diversità saranno unicamente tenute a spiegare il perché di questa scelta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle Regioni⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'"⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle società di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.
- (2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle società mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"¹⁰, adottata il 25 ottobre 2011.

⁷ GU C [...] del [...], pag.

⁸ GU C [...] del [...], pag.

⁹ COM(2011) 206 definitivo del 13 aprile 2011.

¹⁰ COM(2011) 681 definitivo del 25 ottobre 2011.

- (3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla “responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile”¹¹ e sulla “responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva”¹² il Parlamento europeo ha riconosciuto l’importanza della comunicazione da parte delle imprese di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori, e ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese.
- (4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.
- (5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l’Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.
- (6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.
- (7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (*Global Compact*) dell’ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“*Protect, Respect and Remedy*” Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la *Global Reporting Initiative*.
- (8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, “The Future We Want”¹³, riconosce l’importanza dell’informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire

¹¹ Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)); commissione giuridica. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>.

¹² Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)); commissione per l’occupazione e gli affari sociali. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>.

¹³ Nazioni Unite, “The Future We Want”, documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

- (9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse¹⁴.
- (10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.
- (11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.
- (12) Alcune delle società e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette società non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.
- (13) Molte delle società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE appartengono a gruppi di imprese. Occorre che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. Occorre pertanto coordinare la legislazione nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le società dovrebbero pubblicare nell'Unione.
- (14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere sulla rispondenza delle

¹⁴ COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.

informazioni contenute nella relazione sulla gestione, incluse le informazioni di carattere non finanziario, con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.

- (15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del “pensiero di gruppo”. Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.
- (16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.
- (17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle società in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.
- (19) Occorre pertanto modificare conformemente le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

(1) L'articolo 46 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.”;

- (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall’obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.”;

- (c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. La società che è impresa figlia è esentata dall’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un’altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.”

- (2) L’articolo 46 *bis* è così modificato:

- (a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

“g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.”;

- (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all’articolo 27.”

- (3) L’articolo 53 *bis* è sostituito dal seguente:

“Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 *bis*, 11, 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 *bis* e 7 *ter*, all’articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli 47 e 51 della presente direttiva alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.”

Articolo 2

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

La direttiva 83/349/CEE è così modificata:

- (1) L’articolo 36 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Tale resoconto analizza in modo equilibrato l’andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l’entità e la complessità degli affari nelle medesime.

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l’esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

- i) la descrizione della politica applicata dall’impresa in merito ai predetti aspetti;
- ii) i risultati di tali politiche;
- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l’analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società.

Nell’ambito dell’analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito.”;

- (b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. L’impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l’intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall’obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

5. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma, se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi del paragrafo 1, terzo comma."

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] ¹⁵. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri possono disporre che le disposizioni di cui al primo comma si applichino in primo luogo alle imprese soggette alla legge di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, a decorrere dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 201_ ¹⁶, e a tutte le altre imprese rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 201_ ¹⁷.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

¹⁵ Due anni dopo l'entrata in vigore.

¹⁶ Primo anno dopo la scadenza del termine di attuazione.

¹⁷ Secondo anno dopo la scadenza del termine di attuazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*